



REGIONE ABRUZZO

Il Difensore Civico Regionale

Relazione 2017

Avv. Fabrizio Di Carlo

L'Aquila, 31 marzo 2018

SOMMARIO

PREMESSA	3
L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO NELL'ANNO 2017	9
I CASI TRATTATI NEL CORSO DELL'ANNO 2017	2
1.1 AFFARI FINANZIARI.....	2
1.1 ASSISTENZA SANITARIA.....	6
1.1.1 Riconoscimento invalidità civile ed esenzione ticket.....	6
1.1.2 Prenotazione esame diagnostico	8
1.1.3 Servizio 118.....	11
1.2 ACCESSO ALL'IMPIEGO ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	14
1.2.1 Con una graduatoria in corso di validità, l'Ente bandisce un nuovo concorso a tempo determinato. E' corretto l'operato dell'Amministrazione comunale?.....	15
1.2.2 Domanda di assunzione per chiamata diretta nominativa ai sensi della legge 407/1998.....	16
1.3 ASSISTENZA SOCIALE	19
1.3.1 Sale giochi – mancato rispetto delle distanze.....	19
1.3.2 Richiesta alloggio ERP.....	22
1.4 PROBLEMATICHE CONNESSE AGLI EVENTI SISMICI DEL 2009 E DEL 2016.....	24
1.4.1 Mancato rimborso spese di trasloco.....	24
1.4.2 Dopo svariati anni, grazie al Difensore Civico, un cittadino viene rimborsato per un acconto non dovuto.....	26
1.5 ECOLOGIA E AMBIENTE.....	28
1.5.1 Segnalazione di fabbricato dismesso con sospetta copertura in amianto	28
1.6 DIRITTO ALLO STUDIO	31
1.6.1 Pagamento II rata tassa universitaria	31
1.7 LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA	34
1.7.1 Mancata osservanza del capitolato speciale di appalto per servizio di igiene urbana presso un Comune.....	34
1.7.2 Richiesta intervento manutentivo per infiltrazioni di acqua.....	35
1.7.3 Problematiche connesse alle infiltrazioni di acqua ed alla staticità di un alloggio Ater.....	37
1.8 IL CONTROLLO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI	39
1.8.1 Approvazione rendiconti anno 2016.....	39
1.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.....	40
1.9.1 Decisione n. 17.....	43
1.9.2 Decisione n. 20.....	44
1.9.3 Decisione n. 21.....	46
1.9.4 Decisione n. 26.....	48
1.9.5 Decisione n. 27.....	51
1.9.6 Decisione n. 33.....	52
1.10 ACCESSO CONSIGLIERI.....	54
1.11 FORMAZIONE PROFESSIONALE- LAVORO.....	58
1.11.1 Iscrizione master universitario	58
1.12 VARIE	62
ELENCO DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALI E DELLE PROVINCE	
AUTONOME.....	63
LO STAFF DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE	68
CONTATTI.....	69

PREMESSA

Signor Presidente,

Signori Consiglieri,

le poche righe che seguono servono ad introdurre la seconda Relazione Annuale di questo Difensore Civico, riferita all'anno solare 2017.

E' stato un anno denso di impegni, relativi tanto all'attività specificamente riferita alla Regione Abruzzo quanto alle funzioni di Presidente del Coordinamento dei Difensori Civici Italiani che chi scrive ha avuto l'onore di svolgere sin dal 14 febbraio 2017, a riprova della crescente considerazione riservata non già alla propria persona quanto al valore ed alla qualità dell'Ufficio di cui l'Abruzzo è dotato. La partecipazione a svariati eventi a carattere nazionale e regionale, spesso in funzione di Relatore (Milano, Firenze, Bologna, Torino), e alla Conferenza Annuale degli Ombudsman Europei indetta dal Mediatore Europeo ha consentito allo scrivente di verificare come l'attività del Difensore Civico della Regione Abruzzo sia attestata su livelli di assoluta qualità ed efficienza.

I dati che trovate nella Relazione danno conto di un numero costante di richieste al Difensore Civico da parte di Cittadini, Imprese e Associazioni, a confermare la fiducia nell'utilizzo di tale strumento da parte degli Utenti.

Si diceva nella Relazione dello scorso anno come l'importanza crescente di questa figura fosse dovuta alla possibilità di fare affidamento su un soggetto di garanzia autorevole ed efficace, in grado di svolgere, sia pure con poteri sostanzialmente di natura persuasiva, una funzione di tutela non giurisdizionale dei diritti dei singoli. Un ruolo in qualche modo

favorito anche dalle scelte intraprese dal Legislatore in tema di Giustizia che aveva istituito forme obbligatorie pre contenziose di risoluzione dei conflitti (la media conciliazione, la negoziazione assistita) da un lato e, dall'altro canto, dai costi crescenti dell'attività processuale. Tali circostanze inducevano i Cittadini a valutare con favore qualsiasi forma di risoluzione delle problematiche idonee ad evitare lungaggini e costi insopportabili, essendo il Difensore Civico Regionale un'Autorità indipendente, che agisce rapidamente, accessibile senza formalità e a costo zero, tale da rappresentare, dunque, un'attrattiva di grande fascino.

Sul punto, occorre oggi misurarsi con l'opinione piuttosto diffusa secondo la quale l'assenza di poteri coercitivi o sostitutivi in capo al Difensore Civico determini un certo grado di inefficacia di questa figura di garanzia. Si tratta di affermazione solo parzialmente vera. Se esistono senz'altro margini per un potenziamento ulteriore dei poteri del Difensore Civico, va detto che la prassi mostra l'esistenza di una elevata propensione delle amministrazioni locali ad accogliere i rilievi provenienti dalla Difesa Civica, a testimonianza dell'esistenza di una collaborazione proficua e profonda con i vari Enti Pubblici coinvolti.

La circostanza è dunque fonte di soddisfazione e conforta e rafforza l'impegno che l'Ufficio pone quotidianamente a sostegno dell'attività di riferimento.

Si diceva già lo scorso anno come il Legislatore Nazionale avesse arricchito le competenze del Difensore Civico Regionale con la legge 8 marzo 2017 n. 24 che prevede tra l'altro la possibilità di affidare a tale figura il ruolo di Garante per il Diritto alla salute. Si faceva altresì riferimento alla

riforma del decreto trasparenza D.lgs n. 33/2013 che ha segnato l'avvio di una fase nuova dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, simbolizzata dall'introduzione dell'accesso civico generalizzato che è andato ad affiancarsi alle altre forme di accesso già conosciute, precisandosi come in tutti tali meccanismi di accesso il Difensore Civico svolgesse un importante ruolo in sede di riesame.

Quest'Ufficio ha recentemente provveduto – proprio sulla base delle nuove competenze affidategli dal Legislatore – a licenziare una proposta di legge che ammodernava e aggiorna l'attività del Difensore Civico Regionale, facendosi carico delle nuove competenze e del mutato contesto normativo. E' auspicabile che il Consiglio Regionale voglia con ogni urgenza procedere all'esame di tale disegno di legge al fine di approvarlo e così dotare l'Ufficio di uno strumento più adatto ad assicurare ai Cittadini Abruzzesi forme di tutela reali ed efficaci.

In particolare, appare stimolante la facoltà, riservata alle Regioni, di istituire il Garante della salute, affidando la funzione al Difensore Civico regionale. Tale possibilità è oggetto di grande interesse da parte della Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali e dei singoli Presidenti di Consiglio Regionale, tanto da esser stata uno degli argomenti principali dell'evento tenutosi in Firenze nello scorso autunno su organizzazione del Consiglio Regionale della Toscana nel quale chi parla ha avuto la possibilità, trattandone quale Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici Italiani, di illustrarne caratteristiche e prospettive. Si tratta di una straordinaria opportunità di intervento riservata al Consiglio Regionale che ha la possibilità di valorizzare le funzioni dell'Ufficio in una

dimensione di contrasto a possibili disfunzioni, potendo rivolgersi i Cittadini al Difensore Civico per la segnalazione di anomalie nell'ambito dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. Viene in tal modo a delinearsi la sfera di intervento del Garante della salute come forma di tutela di un interesse collettivo alla qualità, alla efficienza ed al buon funzionamento dei servizi forniti dal sistema sanitario. Un controllo non solo dell'attività posta in essere dalla Regione in materia di sanità, ma anche esteso a ciò che accade nella quotidiana erogazione dei servizi ai Cittadini.

In concreto, i possibili contenuti della funzione di Garante della salute potrebbero riguardare, a sommosso giudizio di chi scrive, gli atti e i comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e le violazioni della dignità dell'utente in occasione dell'accesso alle prestazioni sanitarie, la vigilanza sul rispetto dell'effettività dei livelli essenziali di assistenza, esteso alle strutture, ai presidi sanitari e socio sanitari, ai controlli ispettivi ed in genere a tutto quanto possa lato sensu riguardare l'erogazione delle prestazioni per la salute.

Anche in materia di accesso, la maggiore conoscenza degli strumenti posti a disposizione dei Cittadini dal D.lgs n. 33/2013, come modificato dal D.lgs n. 97/2016, ha diffuso la nozione di trasparenza come libertà di informazione del cittadino, come diritto ad accedere totalmente ai documenti detenuti dalla P.A., con poche, limitate eccezioni. Il sistema così delineato istituisce – a fianco del diritto di accesso documentale previsto dalla legge 241/90 e dell'accesso civico semplice che riguarda le sole informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c.1, D.lgs n. 33/2013) – il diritto di accesso generalizzato che assicura un controllo

diffuso sull'azione amministrativa senza necessità di un interesse qualificato e differenziato. Il Difensore Civico interviene con funzioni giustiziali di riesame ai sensi della legge 241/90 e del D.lsg 33/2013, con non poche difficoltà applicative dato il coesistere ed il mancato coordinamento delle tre forme di accesso.

Vi è infine da segnalare anche in questa sede – data l'autorevolezza del Consesso cui la presente Relazione è indirizzata – la necessità che, ovviamente per quanto di competenza, si ponga in essere ogni possibile iniziativa atta a favorire la approvazione, da parte del Legislatore Nazionale, di una legge quadro sulla Difesa Civica Nazionale che preveda anche la figura di un Ombudsman Nazionale. E' singolare che, nel corso degli ultimi anni, si siano introdotte a livello nazionale figure di garanzia settoriali, come il Garante dell'Infanzia e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e che si trascuri invece l'istituzione di una figura di garanzia generalista che possa offrire una tutela ampia ai diritti della persona non solo a livello specialistico, ma anche in via generale, nell'ambito dei diversi settori di interesse pubblico.

In sintesi, aree di intervento ampie e bisognevoli di approfondimenti e dunque di ancora maggiore impegno, alle quali l'Ufficio del Difensore Civico di questa Regione si applicherà con la stessa dedizione sin qui profusa.

Ciò che consente di chiudere questo breve scritto con i ringraziamenti dovuti a tutto il Personale in dotazione all'Ufficio del Difensore Civico, dotato di qualità umane e professionali tali da rendere facile lo svolgimento dei compiti più gravosi. E' doveroso rivolgere a tutti i Collaboratori un grazie sentito per l'apporto indispensabile all'attività del Difensore Civico

che non potrebbe operare senza il contributo prezioso che ognuno quotidianamente assicura.

Ringrazio le SS.LL. per l'attenzione e confido che Esse possano trovare apprezzamento nell'attività sin qui svolta.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Avv. Fabrizio Di Carlo

L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO NELL'ANNO 2017

Nell'anno 2017 è proseguita la ordinaria attività necessaria a rispondere alle richieste di intervento da parte dei cittadini fornendo alle amministrazioni coinvolte suggerimenti e, laddove possibile, anche a titolo di collaborazione istituzionale, apporti utili alla soluzione dei casi prospettati.

Di seguito il report dell'attività suddiviso per tipologia e per competenza territoriale:

TIPOLOGIA	Numero
INTERVENTO DI TUTELA NON GIURISDIZIONALE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI INADEMPIENTI <i>N.B. Circa il 10% delle richieste è stato risolto informalmente per esigenze di speditezza</i>	406
RIESAME DEL DENEGATO ACCESSO AGLI ATTI (LEGGE 241/1990 – d.lgs. 33/2013)	35
MONITORAGGIO APPROVAZIONE RENDICONTI PER EVENTUALE NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	309
TOTALE	750

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE PRATICHE PER PROVINCIA	
L'Aquila	37,66%
Teramo	16,89%
Pescara	18,99%
Chieti	26,46%

Come si evince dal report che precede è rimasto sostanzialmente costante, rispetto agli anni precedenti, il numero delle istanze annuali presentate dai cittadini. Il panorama di riferimento, invece, è sempre mutevole in quanto molto ampio e variegato sia in relazione alle pubbliche amministrazioni locali coinvolte sia per la specificità di ciascuna questione affrontata.

In particolare, le questioni afferenti l'attività degli uffici tecnici comunali sono state al centro di numerose richieste sottoposte all'attenzione della Difesa Civica. Esse hanno riguardato una pluralità di questioni che si elencano a titolo meramente esemplificativo: **rilascio dei permessi per costruire, abusi edilizi, condoni, definizione delle procedure di esproprio, manutenzione delle strade e del verde pubblico con aspetti che investono anche la sicurezza e la pubblica incolumità.**

Di seguito un report sull'incidenza percentuale, per materia, degli interventi trattati nel 2017 suddivisi per Provincia.

SEDE	TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	DEMANIO E PATRIMONIO	AGRICOLTURA E CONSORZI DI BONIFICA	ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO, ENERGIA	ASSISTENZA SANITARIA	ASSISTENZA SOCIALE	SISMA 2009	DIRITTO ALLO STUDIO E PROMOZIONE CULTURALE	ECOLOGIA E AMBIENTE	FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO, PREVIDENZA	LAVORI PUBBLICI POLITICA DELLA CASA E ACQUEDOTTI	TRASPORTI	TURISMO	URBANISTICA PARCHI	VARIE
L'AQUILA	10,89%	0,99%	4,96%	0,99%	3,96%	0,99%	23,76%	3,96%	2,97%	7,92%	10,89%	0,99%	0,00%	4,95%	21,78%
TERAMO	11,92%	0,00%	2,38%	0,00%	4,76%	4,76%	2,38%	0,00%	2,38%	7,14%	28,57%	0,00%	0,00%	4,76%	30,95%
PESCARA	27,42%	0,00%	1,61%	1,61%	4,84%	12,90%	0,00%	0,00%	3,23%	12,90%	3,23%	8,07%	1,61%	1,61%	20,97%
CHIETI	2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,65%	0,00%	6,98%	6,98%	20,92%	16,28%	2,33%	0,00%	2,33%	37,20%
TOTALE	13,14%	0,25%	2,24%	0,65%	3,39%	5,83%	6,54%	2,74%	3,89%	12,22%	14,74%	2,85%	0,40%	3,41%	27,73%

TIPOLOGIE PROCEDIMENTALI

DURATA MEDIA DI CIASCUNA TIPOLOGIA PROCEDIMENTALE

**Tipologia procedimentale : MONITORAGGIO APPROVAZIONE RENDICONTI
PER EVENTUALE NOMINA COMMISSARIO AD ACTA
(Nessun termine procedimentale)**

Numero procedimenti:	309
Durata media	25 gg.

**Tipologia procedimentale :RIESAME DEL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI
(Termine procedimentale: 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di riesame con
sospensione a seguito della richiesta di motivi ostativi)**

Numero procedimenti	35
Durata media	23 gg.

**Tipologia procedimentale: INTERVENTO DI TUTELA NON GIURISDIZIONALE
PRESSO LE AMMINISTRAZIONI INADEMPIENTI
(Nessun termine procedimentale)**

Numero procedimenti:	406
Durata media	26 gg.

I CASI TRATTATI NEL CORSO DELL'ANNO 2017

1.1 AFFARI FINANZIARI

Rientrano in questa materia le questioni afferenti le utenze e i tributi. Sempre numericamente significative le richieste di intervento concernenti le **imposte Comunali** e le **cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate**.

1.1.1.1 Richiesta annullamento avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate

Un'Associazione Culturale si rivolgeva all'Ufficio per segnalare una problematica di natura impositiva riguardante l'immobile in cui la stessa Associazione aveva la sede legale.

Tale immobile era stato costruito su un terreno, acquistato dalla stessa associazione circa 20 anni prima.

Uno dei precedenti proprietari del terreno riceveva nel 2012 un provvedimento di accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, concernente l'attribuzione della rendita catastale presunta a fabbricati

non dichiarati in catasto, con conseguente liquidazione di oneri e irrogazione di sanzioni.

Il destinatario del provvedimento, anziché comunicare all'Agenzia le generalità dell'attuale proprietario e richiedere il conseguente annullamento del provvedimento nei propri confronti, si rivolgeva direttamente ai Soci dell'Associazione affinché provvedessero al pagamento. Questi provvedevano, quindi, a versare all'Agenzia delle Entrate la somma richiesta a nome del precedente proprietario.

Dal canto proprio, l'Agenzia delle Entrate, avendo evidentemente accertato la proprietà dell'immobile in capo all'Associazione culturale, emetteva un nuovo avviso di accertamento nei confronti del Presidente dell'Associazione, di identico contenuto di quello emesso a carico del precedente proprietario.

Il Difensore Civico interveniva presso l'Agenzia delle Entrate invitandola a valutare l'opportunità di provvedere al riesame in autotutela del provvedimento relativo al secondo accertamento catastale ed in particolare, fermi restando i relativi presupposti giuridici, ad inserire all'interno dello stesso una presa d'atto del primo pagamento, già effettuato dall'Associazione per proprio conto ma, erroneamente, a nome del precedente proprietario.

La richiesta rivolta all'Agenzia era fondata sulle seguenti considerazioni:

- a) dalla disamina complessiva del procedimento emergevano varie anomalie che, tuttavia consentivano di riconoscere all'Associazione una assoluta buona fede.
- b) la circostanza che il pagamento, ancorché recante il nominativo del vecchio proprietario, fosse stato effettivamente eseguito dall'Associazione, era indiscutibile per la contemporanea sussistenza di due condizioni: il possesso della relativa ricevuta e l'utilizzo di un mezzo elettronico di pagamento intestato alla stessa.
- c) era pacifico che la seconda richiesta di pagamento dell'Agenzia avesse il medesimo fondamento della prima e che, ove effettuato, il secondo versamento avrebbe costituito un illegittimo duplicato del primo;
- d) non si rilevava alcun preminente interesse pubblico che potesse giustificare il mancato accoglimento della richiesta di riesame mentre si registrava, al contrario, la sussistenza di una finalità - quella di evitare al Cittadino inutili aggravii tra cui la duplicazione di pagamenti già effettuati - che corrispondeva al principio di buona amministrazione.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, la competente Agenzia delle Entrate comunicava l'accoglimento integrale del reclamo e provvedeva ad annullare l'atto contestato.

1.1 ASSISTENZA SANITARIA

1.1.1 Riconoscimento invalidità civile ed esenzione ticket

Si rivolgeva all'Ufficio un utente per sollecitare, a seguito del provvedimento di accertamento dello stato di invalidità con efficacia retroattiva, il rimborso da parte dell'Azienda Sanitaria locale di competenza di alcuni ticket pagati per l'effettuazione di esami diagnostici. Pertanto la richiesta era volta a recuperare quanto pagato a titolo di ticket dalla data di decorrenza del riconoscimento dell'invalidità civile.

L'Ufficio si rivolgeva alla ASL competente, chiedendo di prendere in considerazione le richieste dell'istante e di provvedere al rimborso degli importi versati.

La ASL però respingeva la domanda di rimborso ticket, in linea con una sentenza della Corte di Cassazione (n. 13854/2014) che in un caso analogo aveva sancito che la decorrenza dell'esenzione dovesse risalire al momento della presentazione dell'apposita domanda dell'interessato e non alla data di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento della invalidità civile.

Per doverosa informazione, si riporta uno stralcio della Sentenza:

All'onere della domanda "...deve ritenersi collegata la decorrenza della prestazione, in difetto di una norma specifica che, analogamente a quanto prevede l'art. 5 del DPR 24 settembre 1994, n. 698, attribuisca il diritto alla prestazione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Tale disposizione invero non può trovare applicazione al caso in esame, poiché la regola della retroazione della decisione dell'autorità amministrativa al momento della domanda del privato non ha valore generale e soprattutto non ha garanzia costituzionale (omissis) ... L'applicazione estensiva o analogica di tal disposizione alla fattispecie in esame (omissis) non appare dunque sorretta da validi criteri ermeneutici, in ragione della specialità della norma e delle peculiarità della procedura, che vede estraneo il soggetto obbligato all'erogazione della prestazione e che è messo in grado di verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio solo all'atto della presentazione della domanda.

1.1.2 Prenotazione esame diagnostico

Attendere mesi, se non anni, per una visita specialistica, un esame diagnostico o un intervento chirurgico. È capitato a più di 7 italiani su 10, secondo il “Rapporto Italia 2017” di Eurispes. Non tutti sanno, però, che se le attese sono incompatibili con i propri bisogni di cura, si ha diritto a esigere la prestazione in tempi certi. Lo stabilisce il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa (Pngla) 2010-2012, tuttora in vigore.

Ci siamo chiesti: in concreto, che cosa può fare un cittadino per ottenere prestazioni sanitarie nei tempi stabiliti per legge e quanto deve attendere per una prestazione? Ci è sembrato opportuno e doveroso un approfondimento sull’annoso problema delle liste d’attesa consultando siti e studiando statistiche.

Il risultato del nostro lavoro è stato quello di essere in grado a questo punto di fornire alcune utili informazioni ad una fascia di utenti che hanno necessità di effettuare esami diagnostici in tempi brevi.

Le Asl e gli ospedali devono far rispettare i tempi massimi stabiliti per le 58 prestazioni elencate nel Pngla, in particolare per 14 visite specialistiche (come cardiologica e oculistica) da garantire entro 30 giorni dalla richiesta; per 29 diagnosi strumentali (come mammografia e Tac) da erogare entro 60 giorni, per 15 interventi chirurgici in day surgery o in regime di

ricovero ordinario che vanno eseguiti entro 30 giorni o in base alle specifiche “classi di priorità” previste per le operazioni. Per la diagnostica e la specialistica i tempi massimi devono essere rispettati nel caso di prime visite o primi esami, non per i controlli.

Inoltre è possibile eseguire in tempi più celeri le prestazioni ambulatoriali se il medico che prescrive la prestazione, indica sulla ricetta un codice di priorità: “U” (urgente) da garantire entro 72 ore, “B” (breve) entro 10 giorni».

E’ questo il caso di una cittadina che si rivolgeva a questo Ufficio in quanto non erano stati rispettati i termini di 10 giorni previsti per le prescrizioni mediche nelle quali era barrata la lettera B (breve), essendo stati fissati gli appuntamenti richiesti dopo due mesi.

A seguito della richiesta di informazioni inviata dal Difensore Civico alla ASL competente per territorio, veniva fornita una giustificazione al ritardo nell’erogazione della prestazione, dovuta a mancanza di personale.

Se l’appuntamento è troppo lontano e la Asl non è in grado di individuare una struttura pubblica o convenzionata in cui la prestazione sia erogata nei tempi stabiliti per legge, si può chiedere di ottenerla in regime libero-professionale (intramoenia) pagando solo il ticket, se dovuto, come

stabilisce la Legge n. 124/98 (e anche il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa).

In questo caso bisogna chiedere l'autorizzazione per effettuare la visita o l'esame in intramoenia presentando un'istanza formale al direttore generale dell'Asl o dell'Azienda ospedaliera e all'Assessorato regionale alla Sanità.

In caso di visite o esami di controllo, il tempo di attesa si deve adeguare al bisogno di salute e, anche in questo caso, il medico può indicare la tempistica per la visita o l'esame coi codici di priorità.

Nel caso in cui le prenotazioni siano sospese perché la lista è bloccata la legge n. 266/05 stabilisce che "è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni" e che ai responsabili della violazione del divieto (i direttori di Asl e aziende ospedaliere) va applicata una sanzione amministrativa da mille a seimila euro. Si può chiedere, quindi, al direttore dell'Asl di ripristinare l'attività di prenotazione.

In ogni caso la prestazione va erogata nei tempi indicati dal medico in base alle condizioni di salute. Si può inviare all'Asl una richiesta, allegando copia del certificato medico, perché provveda a erogarla nei tempi richiesti in strutture pubbliche o accreditate. Se non si trova posto, si può chiedere di farla in intramoenia, senza oneri aggiuntivi.

È possibile inoltre prenotare una visita o un esame in una Regione diversa da quella di residenza.

Chi è affetto da malattie cardiovascolari e oncologiche ha diritto a una “corsia preferenziale” con un percorso diagnostico-terapeutico su misura per ogni singolo paziente. La prima visita va fatta entro 30 giorni dalla prenotazione ma, se c'è un'urgenza, anche prima in base ai codici di priorità. Non possono trascorrere più di 30 giorni dal momento dell'indicazione clinica all'inizio della terapia.

1.1.3 Servizio 118

In un contesto geografico particolare, per zone che per la loro posizione risultano meglio collegate con altre Regioni confinanti, se non con l'Abruzzo a cui appartengono, risulta problematica anche l'organizzazione del servizio del 118.

E' questa la sintesi della segnalazione di alcuni cittadini che chiedevano al Difensore civico di supportarli nella richiesta di valutare, da parte degli Organi competenti, la percorribilità tecnico-politica di una gestione condivisa del servizio 118 con l'altra Regione.

A sostegno della richiesta veniva illustrata al Difensore Civico la complessa questione, esaminando sia il contesto geografico che gli aspetti socio-economici, e portando ad esempio fatti realmente accaduti; veniva chiesto di valutare la possibilità di stipulare apposita convenzione tra l'Azienda Sanitaria abruzzese e quella dell'altra regione, al fine di autorizzare la possibilità di rivolgersi, in caso di emergenza e di ricorso al 118, indifferentemente anche a quello dell'altra regione.

Ciò al fine di alleviare i disagi della cittadinanza, dovuti alla sua localizzazione estremamente periferica rispetto sia alla realtà provinciale che a quella regionale.

Questo Ufficio formulava apposita richiesta agli organi competenti, ma l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento escludeva categoricamente la possibilità di operare modifiche all'organizzazione del Servizio, basata sul principio della competenza territoriale della singola centrale operativa del 118 (solitamente provinciale) e ciò non solo per ragioni amministrative, ma soprattutto "tecniche".

Queste procedure, infatti, oltre ad essere organizzate con affidamenti e convenzioni a carattere regionale, potrebbero presentare diversità da regione a regione (reti analogiche e reti digitali), tali da costituire un impedimento alla corretta comunicazione.

Alle problematiche "tecniche" va aggiunta la necessità di un collegamento del servizio con altri centri di emergenza non sanitari, come le prefetture, le questure, le centrali operative dei vigili del fuoco, anch'essi chiamati ad operare su base territoriale e quindi difficilmente coordinabili con servizi extraregionali.

Vi sono inoltre casistiche ben definite (come in caso di grandi ustioni o di trattamento in camera iperbarica) per le quali è già previsto il trasporto fuori regione, e gli accordi per funzioni specifiche, come il soccorso sanitario in elicottero, già in essere tra l'Abruzzo e l'altra regione interessata.

Al di fuori di queste specifiche situazioni, al momento non vi sono, nell'intero territorio italiano, deroghe al principio della competenza territoriale in relazione al sistema di emergenza-urgenza territoriale, se non in qualche caso che resta del tutto isolato.

Riferisce inoltre il competente Servizio Regionale che resta ferma comunque la prassi clinica che indirizza il paziente non tanto al pronto soccorso più vicino quanto al "più idoneo" in base alla patologia riscontrata, ovviamente trattasi di scelta basata solo ed esclusivamente sulla valutazione clinica del medico.

1.2 ACCESSO ALL'IMPIEGO ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La ricerca, spesso vana, di un lavoro, che sia qualificato e che dia un minimo di certezza, in particolar modo ai giovani, resta uno dei problemi irrisolti del nostro Paese.

La realtà abruzzese, purtroppo, non si sottrae a questa piaga e, di conseguenza, anche la Difesa Civica è stata coinvolta, nel corso dello scorso anno, in questioni riguardanti direttamente o indirettamente il lavoro e più nello specifico per quanto di competenza le questioni concernenti l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.

Le norme che negli ultimi anni hanno regolamentato le procedure per il reclutamento ordinario e straordinario di personale nelle pubbliche amministrazioni risultano essere piuttosto complesse (nella sostanza e nel numero) in quanto volte a salvaguardare una molteplicità di aspetti che vanno dal contenimento della spesa pubblica, al blocco del turn over, dalle stabilizzazioni alla ricollocazione del personale pubblico in disponibilità, alla assunzione di categorie protette, alla proroga della validità delle graduatorie, all'utilizzo di graduatorie vigenti sia per assunzioni a tempo indeterminato che per assunzioni a tempo determinato.

La complessità delle disposizioni unite all'enfasi con la quale di solito i mass media informano su alcune novità legislative generano in taluni casi nei cittadini false aspettative che si traducono spesso in una generale sfiducia nei confronti della Pubblica Amministrazione.

1.2.1 Con una graduatoria in corso di validità, l'Ente bandisce un nuovo concorso a tempo determinato. E' corretto l'operato dell'Amministrazione comunale?

E' questo il caso di un cittadino, dichiarato idoneo nella graduatoria finale di un concorso per Funzionario Amministrativo, bandito da un'Amministrazione comunale abruzzese, che contestava alla stessa Amministrazione il fatto che, anziché attingere da quella graduatoria ancora valida, questa avesse bandito un nuovo concorso per reperire personale a tempo determinato.

Tale circostanza appariva in netto contrasto con quanto disposto dalla legge in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti.

Per tale motivo l'Ufficio chiedeva dettagliate informazioni all'Amministrazione comunale di riferimento.

Questa, in maniera dettagliata ed esaustiva, evidenziava la diversità formale e sostanziale tra il profilo oggetto di assunzione a tempo determinato e quello della vigente graduatoria a tempo indeterminato. La diversità tra i profili, peraltro, era confermata anche dai differenti requisiti di ammissione alle due procedure.

La procedura adottata dall'Amministrazione comunale, per l'assunzione a tempo determinato risultava, quindi, coerente con la normativa vigente in materia che sancisce l'obbligo di attingere dalle graduatorie vigenti solo per la copertura di posti di corrispondente profilo.

Era, invece, del tutto casuale la circostanza che l'istante, in ragione della equipollenza del titolo di studio posseduto con entrambi i titoli richiesti nelle due procedure, avrebbe potuto partecipare ad entrambe le selezioni.

1.2.2 Domanda di assunzione per chiamata diretta nominativa ai sensi della legge 407/1998

Un avvocato si rivolgeva alla Difesa Civica regionale per sollecitare in tempi diversi e con istanze singole ben sei assunzioni dirette nominative (di altrettanti assistiti) presso sei Amministrazioni comunali abruzzesi.

In realtà le Amministrazioni coinvolte avevano seguito il percorso corretto che le pubbliche amministrazioni devono seguire per procedere alle assunzioni dei potenziali aspiranti lavoratori destinatari delle più favorevoli disposizioni sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 407/1998, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica con circolare n. 2 del 14 novembre 2003.

La Difesa Civica, nella trattazione dei casi patrocinati dall'Avvocato, aveva più volte sottolineato che, con la predetta circolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel fornire indirizzi alle Pubbliche Amministrazioni ai fini della applicazione della normativa in questione, aveva evidenziato in particolare che ogni Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto della legislazione vigente in materia ed in particolare dei principi contenuti nell'art. 35 del medesimo decreto legislativo, doveva attenersi alle seguenti fasi procedurali:

- a) determinare nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale la consistenza numerica dei soggetti da assumere nell'ambito delle categorie protette;
- b) determinare preventivamente criteri oggettivi e pubblici per lo svolgimento delle prove di idoneità che, pur non comportando

valutazioni comparative, devono essere finalizzate all'accertamento di specifiche capacità e conoscenze;

- c) determinare preventivamente criteri oggettivi e pubblici per individuare l'ordine di convocazione degli interessati.

Il procedimento indicato era ed è conforme ai principi di pubblicità e imparzialità a cui devono conformarsi tutte le procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle per chiamata diretta nominativa.

In conclusione, rispetto ai casi segnalati non si ravvisavano elementi di ritardo o inerzia da parte delle Amministrazioni coinvolte che giustificassero un intervento della Difesa Civica in quanto non sussisteva, in capo agli interessati, alcun diritto soggettivo ad essere assunti in modalità automatica, ma solo il diritto di partecipare a procedure selettive riservate, indette su conforme programmazione e sottoposte a precise condizioni, come correttamente rilevato dalle stesse Amministrazioni coinvolte.

1.3 ASSISTENZA SOCIALE

1.3.1 Sale giochi – mancato rispetto delle distanze

Un'Associazione di Consumatori si rivolgeva a questa Difesa civica segnalando la presenza di due sale giochi, in violazione della distanza minima – di cui alla L.R. n. 40 del 29.10.2013 - recante “Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco”.

La suddetta legge, con la finalità di prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, e di tutelare determinate categorie di persone dai rischi che ne derivano, individua le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle sale da gioco e per l'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali, definendo anche la distanza minima dai luoghi sensibili. Per la corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute, la legge regionale fornisce le definizioni che si ritiene utile riportare di seguito per la migliore comprensione del caso in esame:

a) per sale da gioco devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

b) per apparecchi per il gioco lecito devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'art. 110, comma 6, del predetto Testo Unico;

c) per luoghi sensibili devono intendersi:

1. tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;
2. tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
3. i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;
4. le caserme militari;
5. i centri di aggregazione di anziani;
6. tutti i luoghi di culto;
7. i cimiteri e le camere mortuarie.

Poiché l'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente, questo Ufficio si rivolgeva al Sindaco del Comune interessato, sollecitando un suo intervento al fine di accertare quanto sostenuto dall'Associazione di Consumatori.

A seguito dell'intervento di questa Difesa Civica, il Comune riferiva che relativamente ad una delle sale giochi era stata presentata regolare richiesta di autorizzazione per l'apertura di una sala SLOT. Il Competente settore Comunale, prima di rilasciare l'autorizzazione aveva coinvolto la Polizia Municipale e la ASL territorialmente competente per i controlli di rito. Dal sopralluogo effettuato dalla P.M. emergeva che il locale destinatario della sala giochi oggetto di richiesta di autorizzazione, era ubicato a distanza inferiore a 300 metri da uno stadio, quindi in netto contrasto con la normativa vigente, in quanto l'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili. Nel corso dello stesso sopralluogo veniva accertato che nel locale da adibire a sala giochi era presente una pizzeria. Il competente settore comunale, avendo accertato l'assenza dei presupposti richiesti dalla legge, inoltrava avviso di diniego alla ditta interessata all'apertura della sala giochi che, quindi, rinunciava all'istanza di apertura.

Con riferimento alla segnalazione della seconda sala giochi, il Comune riferiva che non esistevano richieste di autorizzazione agli atti dell'ufficio e

che, al momento del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, veniva riscontrato che era in corso un trasloco delle apparecchiature da gioco e l'assenza di personale in grado di riferire notizie sull'attività.

1.3.2 Richiesta alloggio ERP

Tanti cittadini si sono rivolti alla Difesa Civica per ricevere sostegno in merito alla richiesta di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Si tratta di famiglie disagiate, spesso senza mezzi di sostentamento, con lavori saltuari che non permettono il pagamento di un affitto mensile.

Insomma, da più fronti l'Ufficio ha raccolto testimonianze di gravi casi di emergenza abitativa, alle quali però non è stato possibile fornire un positivo riscontro.

Infatti, se da un lato il Difensore Civico ha sollecitato le Amministrazioni Comunali interessate a venire incontro alle esigenze delle categorie bisognose, dall'altro è la legge che impone limiti ben definiti riguardo all'assegnazione degli alloggi.

La situazione nella nostra Regione è resa ancor più grave a causa degli eventi sismici che hanno danneggiato un grande numero di fabbricati, ragion per cui le Amministrazioni comunali coinvolte nella problematica hanno dichiarato di essere impossibilitate a soddisfare le richieste effettuate tramite questa Difesa Civica, in quanto ciò significherebbe penalizzare altri richiedenti che si trovano nella medesima situazione.

Inoltre l'accesso da parte di privati cittadini alla concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come specificatamente previsto dal DPR 1035/1972, ribadito anche dalla L.R. 96/1996, avviene solo ed esclusivamente tramite inserimento di tutti i richiedenti in pubblica graduatoria, per cui l'attribuzione degli alloggi di ERP, così come previsto per legge, può avvenire inderogabilmente solo dietro collocazione di tutti i richiedenti nella graduatoria utile.

E' quindi solo attraverso tale specifica procedura che si può accedere alle graduatorie ed ottenere un alloggio di Edilizia Residenziale.

Nei casi specifici sottoposti all'attenzione dell'Ufficio, l'unica possibilità di intervento ha permesso di mettere in contatto i richiedenti con i Responsabili degli Uffici dei Comuni interessati, al fine di ottenere tutte le informazioni e l'assistenza che la questione richiede.

1.4 PROBLEMATICHE CONNESSE AGLI EVENTI SISMICI DEL 2009 E DEL 2016

Ancora nel 2017 sono pervenute richieste di intervento **relative al sisma del 2009** e connesse non solo direttamente alla **ricostruzione (sostituzione edilizia obbligatoria, compenso spettante ai presidenti dei Consorzi)** ma anche ad altri aspetti quali a titolo semplificativo le **indennità di esproprio non ancora pagate, il rimborso delle spese di trasloco, il venir meno delle condizioni per la fruizione di alloggi gratuiti nei MAP**. A queste se ne sono aggiunte di nuove correlate **al sisma verificatosi nel 2016** e riguardanti, tra l'altro, **gli esiti di agibilità**.

1.4.1 Mancato rimborso spese di trasloco

E' questo il caso di un utente che, pur avendo correttamente presentato domanda di rimborso per il trasloco del mobilio e per il suo deposito temporaneo, a seguito di sgombero del suo alloggio danneggiato e classificato B, non aveva ricevuto alcun rimborso.

Purtroppo, nonostante reiterate richieste di informazioni, rese ancor più problematiche in quanto si trattava di persona anziana e sola, nessun riscontro era stato fornito all'interessato.

L'intervento del Difensore Civico, pur non senza difficoltà e soprattutto a seguito di più di un sollecito, sia scritto che verbale, ha però contribuito a risolvere la questione che si trascinava ormai da svariati anni.

Infatti l'Amministrazione Comunale competente, nello scusarsi per il ritardo, attribuito ad un mero disguido e, purtroppo, causato anche dalla imponente mole di lavoro dell'Ufficio Sisma, comunicava di aver provveduto a liquidare la somma dovuta ed a concludere positivamente il relativo procedimento.

Un'altra piccola vittoria del Difensore Civico, resa ancora più appagante proprio perché si trattava di una persona anziana e sola che non aveva mezzi pratici per protestare contro il ritardo dell'Ente.

1.4.2 Dopo svariati anni, grazie al Difensore Civico, un cittadino viene rimborsato per un acconto non dovuto.

Sono state poste all'attenzione del difensore civico molte problematiche connesse agli alloggi del c.d. "Progetto Case" ed inerenti, in particolar modo, i pagamenti delle varie utenze attive presso le abitazioni.

Per tentare di risolvere una questione relativa ai consumi di un alloggio occupato nell'ambito del Progetto Case, un cittadino si rivolgeva all'Ufficio, in quanto attendeva, ormai da anni, il rimborso di una somma versata a titolo di acconto sui consumi in misura superiore a quanto dovuto in relazione ai consumi effettivi. Malgrado le richieste, scritte e verbali, rivolte al competente Servizio dell'Amministrazione comunale, la somma dovuta non veniva ancora liquidata.

Interveniva allora l'Ufficio, sollecitando una pronta risoluzione della questione, e tempi rapidi per la conclusione del relativo procedimento in ragione del lungo lasso di tempo già trascorso.

Ancora una volta l'intervento di mediazione della Difesa Civica. risultava risolutivo: infatti, dopo pochi giorni dall'intervento, l'Amministrazione Comunale comunicava di aver provveduto con apposita determinazione a liquidare le spettanze in favore del cittadino.

Un'altra piccola grande vittoria, in questo caso al fianco di persone che hanno vissuto sulla propria pelle il dramma del terremoto e che sono costrette a vivere fuori casa.

1.5 ECOLOGIA E AMBIENTE

1.5.1 Segnalazione di fabbricato dismesso con sospetta copertura in amianto

Si rivolgeva all'Ufficio del Difensore Civico un cittadino, allarmato dalla presenza di una vecchia fabbrica dismessa ed abbandonata, situata nei pressi della propria abitazione, che presentava una copertura di lastre di amianto, deteriorate e sbriciolate dall'usura e che, pertanto costituivano un evidente pericolo per la salute pubblica.

E' a tutti nota la pericolosità dell'amianto, legata al cattivo stato di conservazione e al fatto che lo stesso può disperdere nell'ambiente le proprie fibre a seguito di qualunque sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico dilatamento di acqua piovana; pertanto le sue polveri sono considerate molto più pericolose dell'amianto compatto.

La zona interessata dalla presenza del vecchio fabbricato, peraltro, risultava fortemente urbanizzata e aveva nei paraggi scuole ed asili; tale circostanza imponeva pertanto, da parte del Difensore Civico, un intervento immediato ed urgente, volto a contribuire a rimuovere, con urgenza, la segnalata condizione di pericolo.

Pertanto l'Ufficio si rivolgeva ai competenti Uffici del Comune e della Asl per chiedere tutte le informazioni relative al caso, nonché per chiedere di

provvedere alla messa in sicurezza dell'intera area, a tutela della salute degli abitanti delle case circostanti e di tutti i cittadini. Va detto che la vigente normativa regionale pone in capo ai proprietari di immobili contenenti amianto precisi obblighi di informazione e di rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 6 settembre 1994 per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie (art. 6 comma 5 della L.R. 4 agosto 2009, n. 11).

Tale obbligo risulta peraltro confermato anche da una Deliberazione di Giunta Regionale, con la quale sono state approvate le linee guida relative alle procedure per la corretta gestione del rischio amianto. In caso di presenza di manufatti contenenti amianto, sono i legittimi proprietari degli immobili ad essere obbligati a dar corso agli adempimenti previsti in materia.

L'Amministrazione comunale presso la quale insisteva il fabbricato veniva quindi invitata con urgenza ad individuare con esattezza i proprietari dell'immobile, per obbligarli a compiere tutte le previste operazioni di bonifica dell'area.

A seguito dell'intervento e delle sollecitazioni di questo Ufficio venivano rintracciati i proprietari degli immobili, i quali, secondo quanto riferisce la

Asl territorialmente competente con nota congiunta del Tecnico della Prevenzione e del Dirigente medico del Servizio preposto alla Sanità pubblica, nel corso del sopralluogo congiunto, si impegnavano a provvedere, nel termine di 120 giorni, alla messa in sicurezza del fabbricato di proprietà.

In quella stessa occasione il predetto servizio evidenziava agli interessati la necessità di adottare, in via preventiva a tutela della salute pubblica, tutte le misure idonee ad evitare che i materiali contenenti amianto potessero subire azioni meccaniche di disturbo ed eventuale dispersione nell'ambiente circostante.

Anche in questo caso, pertanto, l'intervento del Difensore Civico si rivelava proficuo e positivo, atteso che l'interessato tentava da tempo di portare all'attenzione degli Organi competenti la grave questione, senza tuttavia ottenere alcuna attenzione.

1.6 DIRITTO ALLO STUDIO

1.6.1 Pagamento II rata tassa universitaria

Uno studente universitario sottoponeva all'attenzione di questo Ufficio una problematica concernente il pagamento delle tasse universitarie.

La questione era collegata essenzialmente a due aspetti:

calcolo dell'ISEE Università - che discende dalla DSU annuale (dichiarazione sostitutiva unica); pluralità di richieste di DSU per il medesimo periodo di vigenza temporale; esonero per merito.

L'ufficio faceva rilevare all'università e all'azienda per il diritto allo studio universitario che relativamente al primo punto, quanto dichiarato dall'istante sembrava essere in contrasto con le disposizioni vigenti che prevedono che la DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo; decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

Circa il secondo aspetto, appariva quanto meno singolare che l'ADSU avesse effettuato le comunicazioni relative ai vincitori delle borse di studio

solo nel mese di giugno, atteso che al momento del pagamento della prima tranche i nominativi degli studenti beneficiari della borsa di studio erano ormai acclarati.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario forniva chiarimenti in ordine alla procedura di gestione delle graduatorie che può così riassumersi:

- la graduatoria provvisoria degli "idonei" è redatta sulla base delle autocertificazioni dei requisiti di reddito e di merito prodotte dagli studenti in sede di domanda, e viene pubblicata entro il 31 dicembre;
- entro il 31 dicembre viene pubblicata la Graduatoria assestata per il pagamento della prima rata ai Beneficiari individuati sulla base delle verifiche presso l'INPS (attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario) del reddito dichiarato in sede di domanda;
- entro il 30 giugno viene pubblicata la Graduatoria definitiva per il pagamento della rata di saldo ai beneficiari iscritti agli anni successivi sulla base del merito conseguito dopo la domanda.

Contemporaneamente, la Segreteria dell'Università comunicava di aver predisposto a favore dello studente un rimborso di € 302,00, corrispondente alla tassa di iscrizione e contributi versati e l'esenzione dal pagamento della seconda rata 2016/2017 giustificando il ritardo

nell'evasione della pratica con un disguido avvenuto in sede di smistamento della corrispondenza.

1.7 LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA

1.7.1 Mancata osservanza del capitolato speciale di appalto per servizio di igiene urbana presso un Comune

Il Presidente di una ONLUS si rivolgeva a questo Ufficio per segnalare la mancata osservanza del capitolato speciale di appalto sul servizio di igiene urbana da parte di una Azienda appaltatrice del servizio presso il Comune.

La questione era stata già oggetto di svariata corrispondenza indirizzata sia all'Azienda, richiamata al rispetto degli obblighi posti a base dell'appalto, che all'Amministrazione Comunale.

Dalla corrispondenza allegata alla richiesta di intervento e dalla lettura del capitolato speciale di appalto, risultavano a carico della Ditta i seguenti servizi:

- a. Pulizia dei tombini, caditoie e bocche di lupo per un minimo di tre volte l'anno
- b. Rimozione quotidiana degli escrementi dei cani
- c. Collocazione di adeguato numero di distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni
- d. Lavaggio delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi.

Il Difensore Civico invitava l'Amministrazione comunale ad effettuare le necessarie verifiche volte ad assicurare che la Ditta Appaltatrice rispettasse

appieno gli obblighi che derivavano dal contratto in essere, assicurando il necessario svolgimento di tutte le operazioni di pulizia, al fine di garantire sia il decoro urbano che la sicurezza del territorio comunale.

Si evidenziava che l'attenzione di questa Difesa Civica era riferita in particolare alla regolare esecuzione del servizio di cui alla lettera a) la cui omissione avrebbe potuto, in occasione delle piogge tipiche della stagione autunnale, arrecare grave pregiudizio anche alla incolumità dei cittadini.

L'Amministrazione comunale comunicava di aver provveduto a sollecitare l'Azienda appaltatrice a dare puntuale esecuzione a quanto stabilito dal capitolato d'appalto, assicurando una più costante attenzione da parte del personale di pulizia municipale che ha competenza in merito.

1.7.2 Richiesta intervento manutentivo per infiltrazioni di acqua

Alcuni assegnatari di alloggi ATER si rivolgevano a questa Difesa civica per segnalare mancati interventi di manutenzione nel Condominio in cui risiedevano.

La segnalazione riguardava specificamente infiltrazioni di acqua dal tetto con interessamento del vano ascensore il cui funzionamento era messo a rischio da tale condizione come, peraltro, certificato dalla ditta che effettuava il servizio di manutenzione.

Dalla documentazione prodotta emergeva che nel condominio abitavano anche persone disabili per le quali il costante utilizzo dell'ascensore era di vitale importanza.

Il Difensore Civico chiedeva all'ATER notizie circa l'attivazione del procedimento per la realizzazione dell'intervento di manutenzione.

L'ATER comunicava che l'edificio in questione era amministrato in autogestione da parte degli assegnatari e di conseguenza le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria erano a carico degli assegnatari degli alloggi e che comunque erano già state date disposizioni all'ufficio competente di predisporre un progetto per interventi di manutenzione straordinaria volto a prevedere l'eliminazione degli inconvenienti segnalati attraverso la realizzazione di una copertura del vano ascensore.

1.7.3 Problematiche connesse alle infiltrazioni di acqua ed alla staticità di un alloggio Ater

Un cittadino si rivolgeva a questo Ufficio per comunicare che, dietro sua richiesta, il Comando Operativo Avanzato dei Vigili del Fuoco aveva effettuato un sopralluogo per la verifica statica del fabbricato di civile abitazione dove lo stesso risiedeva come inquilino. Dal verbale redatto dai Vigili del Fuoco emergeva "che tutti i locali cantine erano invase dall'acqua che si infiltrava dall'esterno della pavimentazione e dai muri perimetrali, in quanto non vi era una impermeabilizzazione adeguata; inoltre, al primo piano si riscontravano altre infiltrazioni dai muri e dal solaio, dovuti alla scarsa manutenzione. In considerazione del fenomeno riscontrato, si ritenevano necessari adeguati lavori di manutenzione ed il ripristino dello stato dei luoghi, da parte di tecnici qualificati".

A seguito di ciò, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune inviava all'ATER una nota con la quale - sulla base di quanto riportato nel verbale dei Vigili del Fuoco - riteneva sussistente "una situazione che altera le normali condizioni di sicurezza con un aumento di rischio per la privata e pubblica incolumità", esplicitando inoltre "che spetta ai proprietari o a chi di dovere, assumere ogni iniziativa utile per assicurare il ristabilirsi delle normali condizioni di sicurezza degli stabili e delle aree di proprietà".

In relazione alle predette esplicitazioni, lo stesso Responsabile del Comune concludeva: "si invita/diffida la ditta proprietaria o chi di dovere ad incaricare un tecnico all'uopo competente ad eseguire adeguati monitoraggi ed approfondimenti tecnici, per poi provvedere, eventualmente e se ritenuto necessario, alla adozione di interventi volti al ripristino delle normali condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell'immobile".

Riguardo all'intera problematica l'istante riferiva che non risultava assunta alcuna concreta iniziativa atta ad eliminare detta situazione di notevole rischio per la privata e pubblica incolumità e, quindi, chiedeva l'intervento di questo Ufficio.

Al contrario l'ATER dava conto di un sopralluogo effettuato a breve distanza di tempo dall'intervento dei vigili del fuoco al fine di verificare lo stato dei luoghi. I tecnici incaricati comunicavano che erano state riscontrate macchie di umidità nelle pareti del piano seminterrato delle cantine in fase regressiva e che nella zona dove presumibilmente si infiltrava l'acqua meteora, era stato effettuato dal proprietario dell'alloggio posto al piano rialzato un intervento risolutivo.

L'Ater assicurava, inoltre, che avrebbe provveduto al risanamento e alla tinteggiatura delle parti interessate non appena intonaci e murature si fossero asciugate.

1.8 IL CONTROLLO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI

1.8.1 Approvazione rendiconti anno 2016

Anche nel 2017 è proseguita l'attività di monitoraggio dell'iter di approvazione dei Rendiconti di gestione, da parte di tutte le amministrazioni comunali e provinciali della Regione.

L'attività di monitoraggio, benché impiantata già da diversi anni, ha richiesto anche nel 2017 numerosi solleciti, sia per le vie brevi che formali.

E' ancora troppo esiguo, infatti, il numero degli Enti che comunicano tempestivamente l'approvazione del documento o i motivi ostativi.

Al termine dell'attività è risultato che i rendiconti relativi all'anno 2016 di tutti gli Enti coinvolti nel monitoraggio, sono stati approvati.

1.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Anche nel 2017 il Difensore Civico, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 ha esaminato le richieste di riesame del denegato accesso agli atti manifestato, espressamente o tacitamente, dalle Amministrazioni locali Abruzzesi alle corrispondenti istanze dei cittadini.

Le conclusioni a cui è giunto il Difensore Civico al termine del procedimento di riesame del denegato accesso sono state, come di consueto, formalizzate con atto dello stesso Difensore Civico che assume il nome di "Decisione"

Con riferimento all'esito di ciascuna richiesta di riesame, la stessa è stata dichiarata:

"Accolta"

"Rigettata"

"Improcedibile": qualora sia stata accertata in modo inequivocabile la sopravvenuta carenza di interesse alla valutazione nel merito.

"Inammissibile": qualora sia stato accertato il difetto di uno dei requisiti di ammissibilità prescritti dalle vigenti disposizioni

Nel corso dell'anno 2017 sono state emesse un totale di 33 Decisioni, con i seguenti esiti

ESITO RICHIESTE			
ACCOLTE	RIGETTATE	IMPROCEDIBILI	INAMMISSIBILI
5	15	13	2

Il totale degli esiti rilevati, pari a 35, non coincide con il totale degli atti adottati in quanto, relativamente a due richieste di riesame, ciascuna concernente una pluralità di documenti, la conclusione a cui è giunto il Difensore Civico è stata diversificata in relazione a ciascun documento o gruppo di documenti oggetto di accesso.

Le richieste ritenute "improcedibili" derivano nella totalità dei casi dal fatto che nel momento in cui il Difensore Civico, al fine del corretto inquadramento della richiesta di riesame, chiede alle Amministrazioni interessate le ragioni della mancata ostensione degli atti, queste procedono, seppure in ritardo, con il consentire l'accesso nonostante si sia formato il silenzio rifiuto. Di conseguenza viene meno l'interesse alla decisione nel merito della Difesa Civica.

In altri termini nel 37% dei casi le Amministrazioni (prevalentemente piccoli Comuni) non rispettano i termini prescritti per l'accesso adducendo nella

maggior parte dei casi difficoltà di carattere organizzativo legate anche alla carenza di personale.

La richiesta di riesame presentata al Difensore Civico produce nei fatti un effetto sollecitatorio con conseguente soddisfazione delle richieste.

Il quadro sopra fornito riguarda essenzialmente l'accesso documentale di cui alla legge 241/1990 essendo pervenuta nel 2017 una sola istanza di accesso civico generalizzato. Lo scenario potrebbe ragionevolmente cambiare nel corso del presente anno.

L'elevato numero di richieste di riesame rigettate è, invece, sintomo che l'esame nel merito delle richieste di accesso documentale da parte degli operatori della pubblica amministrazione appare ormai consolidato, seppure con qualche patologia legata appunto al mancato rispetto dei termini come sopra rappresentato.

Si riportano di seguito le decisioni più significative e di più ampio interesse generale evidenziando che tutte le decisioni sono comunque pubblicate sul sito istituzionale al link:

<http://www.difensorecivicoabruzzo.it/2015/02/decisioni-anno-2016-2/>

1.9.1 Decisione n. 17

Trattasi dell'unica decisione concernente il riesame di un denegato accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013.

Un gruppo di genitori comprensibilmente preoccupati della sicurezza degli edifici scolastici, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016 e dell'evento del 18 gennaio 2017 che ha nuovamente colpito l'aquilano, presenta istanza alla competente struttura regionale al fine di avere accesso:

alla documentazione concernente l'affidamento di un presunto incarico di consulenza volto ad accertare la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici dell'Aquila e degli altri Comuni Abruzzesi;

ai risultati delle verifiche di vulnerabilità già effettuate.

A seguito di specifica richiesta la struttura interpellata comunicava sostanzialmente che la documentazione richiesta non esisteva in quanto l'ipotizzata procedura di affidamento dell'incarico di consulenza non era mai stata posta in essere.

Pertanto, difettando la richiesta di un presupposto fondamentale, ossia l'esistenza degli atti richiesti, il Difensore civico rigettava la richiesta di riesame.

Poiché nella nota di risposta il competente Servizio regionale riepilogava e chiariva la complessa situazione concernente la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici il Difensore civico riteneva opportuno allegare la predetta nota alla decisione come, parte integrante, affinché in ragione del rilevante interesse pubblico ne fossero divulgati, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, i relativi contenuti.

1.9.2 Decisione n. 20

L'accesso ai sensi della legge 241/1990 in questione riguardava la visione e l'estrazione di atti connessi ad un procedimento amministrativo relativo alla realizzazione di presunte opere costituenti la rete di raccolte acque bianche nel territorio di un comune abruzzese.

La mancata ostensione della documentazione obbligava una società della zona ad effettuare la richiesta di riesame al Difensore Civico.

Quest'ultimo si rivolgeva contestualmente al comune interessato, al fine di acquisire maggiori elementi di giudizio e di valutazioni sulla particolare fattispecie, e alla Società richiedente, chiedendo di fornire, al fine di

inquadrare al meglio la vicenda, chiarimenti in ordine al periodo di esecuzione dei lavori, alla identificazione degli atti pubblici richiesti nonché ogni elemento utile ad individuare l'interesse in capo all'istante.

L'Amministrazione Comunale interpellata forniva riscontro alla nota di richiesta chiarimenti dell'Ufficio affermando in primo luogo di non aver operato alcun diniego, ma semplicemente di aver richiesto al ricorrente ulteriori elementi al fine di individuare l'esatto procedimento e provvedere alle necessarie comunicazioni ai controinteressati; nel contempo dichiarava che nessuna opera della tipologia indicata era stata realizzata dall'Amministrazione comunale nel periodo di riferimento.

Il difensore Civico emetteva la propria Decisione, rigettando la richiesta di riesame presentata dall'azienda, in quanto, sulla base dei principi sotto enunciati, appariva corretta la posizione assunta dall'Amministrazione comunale impossibilitata ad individuare la documentazione richiesta:

il diritto di accesso si sostanzia nel diritto di prendere visione ed estrazioni di documenti amministrativi da parte di soggetti "interessati", che hanno un interesse (presupposto necessario) diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso (art. 22 comma 1 lett. b della L. 241/90).

Normativa e giurisprudenza sono concordi nel precisare che è obbligo del richiedente indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, ai fini della determinazione dei soggetti contro interessati nonché della dimostrazione dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i relativi documenti

Non è ammissibile il riesame del diniego a documenti dei quali non si ha la certezza dell'esistenza in quanto il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi esistenti al momento della richiesta

1.9.3 Decisione n. 21

Un avvocato, in nome e per conto di un proprio assistito, si rivolgeva alla Difesa Civica per il riesame del diniego opposto da un'azienda sanitaria alla richiesta di ottenere, ai sensi della legge 241/1990, copia della documentazione relativa ad un accertamento tecnico-sanitario effettuato in un bar della zona.

L'interessato vantava una situazione giuridicamente rilevante all'accesso, in quanto il bar, situato proprio al di sotto del suo appartamento, causava disagi insopportabili agli inquilini, tali da costringerli ad agire al fine di pervenire alla cessazione delle attività di disturbo, alla messa a norma dei locali ed al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

L'azienda sanitaria, invitata a fornire tutte le ragioni ostative all'accesso, chiariva di aver ricevuto, praticamente in contemporanea, due missive: l'una dall'Amministratore del condominio e l'altra dal singolo inquilino e di aver provveduto a riscontrare solamente la prima nota, concedendo l'accesso a tutta la documentazione richiesta, in quanto l'accoglimento della richiesta condominiale era stata ritenuto assorbente anche dell'interesse dell'inquilino.

Il Difensore Civico emetteva la propria Decisione, accogliendo la richiesta di riesame sulla base dei seguenti presupposti:

non poteva escludersi che l'amministratore condominiale, nell'esercitare l'accesso, avesse richiesto solo copia di parte della documentazione relativa al procedimento in argomento, escludendo alcuni atti che avrebbero potuto, invece, essere d'interesse dell'inquilino;

l'operato della ASL (che aveva inteso privilegiare una situazione sovraindividuale che abbraccia gli interessi collettivi) era, comunque, ricognitivo della disponibilità dell'Azienda a consentire l'accesso agli atti; dagli atti era rilevabile la sussistenza dell'interesse dell'inquilino mai contestato dalla ASL; la documentazione richiesta risultava essere collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intendeva tutelare.

1.9.4 Decisione n. 26

Anche le problematiche concernenti i danni provocati dai diversi terremoti susseguitisi nel corso degli ultimi anni sul territorio abruzzese hanno toccato la materia del diritto di accesso agli atti.

E' il caso di un cittadino che si rivolgeva all'Ufficio per chiedere il riesame del diniego volto ad ottenere copia della documentazione relativa ad una pratica di ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma 2009.

Come in ogni procedimento di riesame, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico si rivolgeva all'Amministrazione Comunale

interessata, per chiedere di comunicare le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta.

Il Comune rispondeva specificando che, purtroppo, l'unico impedimento al rilascio degli atti derivava da ostacoli di tipo logistico, in quanto, a seguito del crollo del Palazzo Comunale causa sisma gennaio 2017, vi era l'impossibilità materiale di reperire la documentazione.

Il Difensore civico doveva necessariamente tenere in debito conto la particolare situazione in cui versava il Comune, considerando che nel caso di specie ed in via del tutto eccezionale, la mancata ostensione degli atti entro i 30 giorni non concretizzava un rifiuto tacito quanto piuttosto una richiesta di dilazione, dovuta a cause di forza maggiore, non collocabile all'interno degli ordinari termini procedurali.

Dovendo comunque tutelare gli interessi dell'istante, questa Difesa Civica con una prima nota invitava il Comune ad attivarsi con rapidità per il recupero in sicurezza della documentazione e, con una successiva nota lo sollecitava a comunicare il nominativo del Responsabile del Procedimento per concordare tempi certi di definizione della pratica.

Tuttavia, dopo il recupero della documentazione il Sindaco negava l'accesso con la seguente motivazione "l'indeterminatezza della richiesta, eccessivamente generica, impedisce di ipotizzare un interesse legittimo

tutelabile, la Sua istanza, al momento, deve essere respinta, tenuto conto anche della concomitante necessità di proteggere il diritto dei terzi alla riservatezza, per i documenti richiesti”.

Dall’analisi della richiesta di riesame il Difensore Civico accertava che in effetti la stessa risultava priva di qualsiasi motivazione volta a dimostrare la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale l’accesso era stato richiesto.

Pertanto, accertata la carenza dei presupposti di cui all’art. 22 della Legge n. 241, che assorbiva anche l’obiezione in ordine alla “necessità di proteggere il diritto dei terzi alla riservatezza”, il Difensore Civico rigettava la richiesta di riesame, fatto salvo il diritto dell’istante di presentare, per la stessa documentazione, richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel testo della decisione il Difensore Civico, pur non entrando nel merito della affermazione relativa alla “necessità di proteggere il diritto dei terzi alla riservatezza”, riteneva opportuno evidenziare come la giustizia amministrativa avesse più volte affermato la necessità di trovare un equo bilanciamento tra i due diritti (anche prevedendo modalità alternative di

accesso) confermando, comunque, che quest'ultimo diritto prevale su quello alla riservatezza.

1.9.5 Decisione n. 27

In un contesto identico a quello precedentemente illustrato, il titolare di un'impresa di costruzioni chiedeva il riesame del diniego tacito opposto dal medesimo Comune alla richiesta di documentazione su una pratica di ricostruzione conseguente al terremoto 2009.

Anche in questo caso l'Amministrazione comunale interessata giustificava la mancata ostensione con cause di forza maggiore, derivanti dal crollo del Palazzo Comunale causa sisma gennaio 2017 e dall'impossibilità di reperire agevolmente la documentazione.

Ovviamente questa Difesa Civica adottava la medesima procedura illustrata nel caso precedente.

Nel termine di circa 30 giorni dalla data dell'ultima richiesta, perveniva la nota con la quale il Sindaco del Comune riferiva di aver comunicato verbalmente all'istante che la documentazione era interamente a sua disposizione.

Sulla base di tale presupposto la richiesta di riesame era dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.

1.9.6 Decisione n. 33

Il proprietario di un quotidiano on line abruzzese si rivolgeva al Difensore Civico per una richiesta di riesame del denegato accesso tacito formatosi in relazione una richiesta di informazioni, qualificate dall'istante di tipo ambientale, presentata ad un Comune.

Va innanzitutto precisato che il diritto di accesso alle informazioni ambientali è un diritto del tutto svincolato da motivazioni precise e prescinde dalla dimostrazione dell'interesse del singolo; infatti l'informazione ambientale consente, a chiunque ne faccia richiesta, di accedere ad atti o provvedimenti che possano incidere sull'ambiente quale bene giuridico protetto dall'ordinamento.

L'unico limite posto è quello che riguarda istanze estremamente generiche.

In pratica, l'accesso alle informazioni ambientali si differenzia sostanzialmente rispetto a quello generale disciplinato dalla L. 241/90, sia

nell'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso che nel contenuto delle cognizioni accessibili.

Nel caso di specie, a seguito della preventiva richiesta di informazioni all'Amministrazione Comunale interessata, questo Ufficio rilevava però che l'originaria richiesta era da considerarsi non già come richiesta di accesso ad informazioni ambientali, ma, piuttosto, come una interrogazione sulla veridicità di fatti che, astrattamente, avrebbero potuto avere impatto su questioni di rilevanza ambientale.

A seguito di tali considerazioni, la richiesta di riesame veniva rigettata, non avendo la medesima le caratteristiche di ostensibilità richieste dalla normativa che disciplina l'accesso alle informazioni di tipo ambientale.

Tuttavia, il Difensore Civico nella consapevolezza che la materia oggetto di istanza di accesso fosse di rilevante interesse generale e che soddisfare la richiesta di notizie - ancorché non configurabili nel contesto e nel momento specifico come "informazioni ambientali" in senso stretto - rispondesse ad un principio di buona amministrazione che la Difesa Civica è tenuta a tutelare, invitava il Comune interessato ad attenersi comunque al rispetto di tale principio.

1.10 ACCESSO CONSIGLIERI

In materia di accesso agli atti viene considerato “di stimolo” il coinvolgimento del Difensore Civico da parte di molti Consiglieri comunali (soprattutto quelli di minoranza) che, a difesa del loro diritto di accesso, ancorché non tutelato dalla legge 241/1990 ma, in forma molto più ampia, dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 – T.U.EE.LL. e dalla consolidata giurisprudenza che si è formata in materia, si rivolgono al Difensore Civico.

Evidentemente è riconosciuta l'autorevolezza del Difensore civico atteso che continuano a pervenire per conoscenza numerose richieste di accesso dei Consiglieri indirizzate al proprio Comune di appartenenza.

Alle richieste trasmesse per conoscenza, evidentemente con questa finalità, se ne aggiungono altre che sono vere e proprie richieste di intervento sulle quali la Difesa Civica non ha una competenza specifica.

E' il caso di una richiesta di intervento trasmessa dai Consiglieri del gruppo di opposizione di un Comune dalla quale emergeva sostanzialmente l'impossibilità dei consiglieri stessi di prendere visione di una serie di atti amministrativi.

Il Difensore Civico provvedeva a trasmettere una nota al Sindaco e ai Consiglieri di opposizione con la quale riepilogava le fonti normative che sanciscono il diritto di accesso dei Consiglieri comunali e la giurisprudenza formatasi in materia rappresentando quanto segue:

l'art. 43, comma 2, del T.U.E.E.L.L. n. 267/2000, prevede espressamente che *“i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”*. Dalla titolarità del diritto "muneris causa", discende anche l'assenza dell'onere della motivazione da parte del consigliere.

In proposito, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109) ed inoltre che il consigliere comunale "non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo a richiederlo" (sentenza sez. V, del 13 novembre 2002, n. 6293).

Dalla citata sentenza n. 2716/2004 emerge con chiarezza che l'attuale orientamento è nel senso dell'impossibilità di opporre diniego all'accesso dei Consiglieri, in considerazione del fatto che "...l'espletamento del mandato di cui sono investiti i consiglieri comunali li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall'Amministrazione comunale nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, affinché possano consapevolmente intervenire in ogni singolo settore", tenuto conto che "...qualsiasi limitazione verrebbe a restringere la possibilità di intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d'integrale espletamento del mandato ricevuto". Ne consegue che il diritto di accesso ricomprende "tutti quegli atti, ancorché non strettamente riferiti alle competenze del Consiglio Comunale, ma inerenti alle potenziali esplicazioni del munus di cui ciascun Consigliere risulta investito" e si estende, quindi agli "atti gestionali ed a quelli rientranti nella competenza della burocrazia comunale" (Parere del C.d.S. 17/12/03, n. 4849).

Inoltre, nel caso di specie, stante a quanto riferito dagli esponenti del gruppo consiliare, si rinveniva nell'operato dell'Amministrazione una violazione di quanto previsto dall'art. 5. "Accesso civico a dati e documenti" (articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, sull’assunto, del fatto che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e pertanto chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si informava che ogni eventuale limitazione o comportamento ostruttivo all'accesso a documenti richiesti dai consiglieri per finalità attinenti al proprio mandato può essere segnalata direttamente al Ministero degli Interni - Sportello per le Autonomie Locali - o alle proprie diramazioni territoriali (Prefettura).

1.11 FORMAZIONE PROFESSIONALE- LAVORO

1.11.1 Iscrizione master universitario

Una cittadina in possesso del diploma universitario di Scuola diretta a fini speciali (S.F.S.) in “Tecnici di Logopedia e Foniatria”, rilasciato da una università abruzzese richiedeva con urgenza, stante l'imminente inizio delle lezioni, l'intervento di quest'ufficio volto a tutelare la propria ammissione al Master di primo livello “Management per le funzioni di coordinamento nella infermieristica e ostetricia e nelle professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (abilitante)” organizzato dalla medesima Università che le aveva rilasciato il diploma universitario.

In ragione dell'urgenza il Responsabile dell'Ufficio ha immediatamente stabilito contatti telefonici con i Referenti dell'Università abruzzese.

Dai colloqui emergeva che l'orientamento dell'Università era quello di ammettere con riserva l'interessata nelle more di una più approfondita e scrupolosa disamina della questione.

Il Difensore Civico, pur condividendo l'atteggiamento assunto (di prudenza e di contestuale tutela dei diritti della richiedente), rilevava, tuttavia, che le

argomentazioni addotte dall'interessata denotavano una logicità di ragionamento ed erano utili a fornire spunti di riflessione. Infatti:

1. L'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di logopedista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base è stata disposta dal Ministero della Sanità con D.M. 27 luglio 2000 come modificato con D.M. 9 ottobre 2000.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 30/12/2010 sanciscono le equipollenze dei diplomi delle Scuole dirette a Fini Speciali di durata triennale, alle lauree di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del regolamento approvato dal MIUR con D.M. 509/1999 e consentono ai diplomati delle predette scuole di utilizzare la qualifica accademica di dottore.
3. L'equiparazione dei diplomi delle Scuole dirette a Fini Speciali di durata triennale alle lauree ex D.M. 509/1999 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, è decretata dal MIUR con D.M. 11 novembre 2011.
4. Le disposizioni che, nel succedersi dei diversi ordinamenti universitari, sono state poste a garanzia degli studenti, hanno consentito all'Università di rilasciare nel 2014 alla richiedente il diploma di S.F.S. mentre, nell'ambito della autonomia di ateneo, si

era deciso di non istituire i corrispondenti corsi di laurea previsti dai nuovi ordinamenti, con la conseguenza che non stata offerta né all'istante né agli altri studenti la possibilità di optare per i corsi di laurea.

Il Difensore civico faceva rilevare all'Università come il diploma posseduto dall'istante fosse ritenuto valido a tutti gli effetti per l'esercizio della professione di logopedista ed equiparato alle lauree della classe SNT/03 Professioni sanitarie della riabilitazione ex D.M. 509/1999 e alle lauree della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione ex D.M. 270/2004 ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici, consentendo a tutti coloro che ne fossero in possesso di utilizzare la qualifica accademica di dottore ma, in modo singolare, non fosse ritenuto utile (dalla stessa Università che lo ha rilasciato) ai fini dell'accesso ad un master per il quale è richiesto il possesso di una laurea appartenente alle predette classi.

A parere della Difesa Civica, inoltre le lauree degli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 di durata triennale, indicate quali titoli di studio nella scheda del Master, anche se non indicanti espressamente il diploma delle Scuole dirette a Fini Speciali (magari per mera dimenticanza), ben potevano ricomprendere anche il Diploma di Tecnico di Logopedia e Foniatria sia in ragione dell'equipollenza sancita dai sopra richiamati decreti ministeriali

sia in quanto titolo abilitante all'esercizio della professione.

Era evidente che nel caso di specie la valutazione finale non potesse che essere rimessa all'Università quale soggetto che aveva rilasciato il titolo di studio posseduto dall'istante e avrebbe rilasciato il master per il quale si richiedeva l'ammissione. Tuttavia l'intervento del Difensore Civico aveva fornito una lettura della legislazione vigente in materia di ordinamento universitario, orientata alla tutela dell'utente con la conseguenza che l'Organo competente comunicava la definitiva ammissione al master.

1.12 VARIE

Si rivolgeva al Difensore civico un cittadino per lamentare che un Archivio notarile provinciale abruzzese gli aveva negato la possibilità di usufruire dei servizi telematici e per corrispondenza, di ricerca e consegna di atti pubblici, così come proceduralmente definiti sul sito istituzionale.

La tempestiva risposta fornita dall'Archivio notarile a questa Difesa civica meglio esplicitava i termini della richiesta originaria del cittadino che, in quanto priva di elementi idonei a quantificare il contributo dovuto, sembrava finalizzata semplicemente ad ottenere il codice IBAN (peraltro pubblicato sul sito istituzionale). Pur ridimensionando, così, la portata della richiesta di intervento, l'Archivio provvedeva a fornire i moduli necessari per accedere al servizio e a chiarirne le modalità di dettaglio.

APPENDICE

Elenco dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome

Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO

Avv. Gabriele MORANDELL
Via Cavour, n. 23 -39100 BOLZANO
Tel. 0471.301155 - Fax 0471.981229
posta@difesacivica.bz.it - www.difesacivica-bz.org/

Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO

Avv. Daniela LONGO
Palazzo della Regione – Via Gazzoletti, n. 2 - 38100 TRENTO
Tel. 0461.213201 - Fax 0461.213206 - N. verde 800 851026
difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/difensore-
civico/Pages/presentazione.aspx

Difensore civico Regione ABRUZZO

Avv. Fabrizio DI CARLO
Via Iacobucci, n. 4 - 67100 L'AQUILA
Tel. 0862.644802 - Fax 0862.23194 - N. verde 800 238180
info@difensorecivicoabruzzo.it - www.difensorecivicoabruzzo.it

Difensore civico Regione BASILICATA

Avv. Antonia FIORDELISI

Via Vincenzo Verrastro n. 6 -85100 POTENZA

Tel. 0971.447236 - Fax 0971.447102 - 47621

difensorecivico@regione.basilicata.it - www.consiglio.basilicata.it

pec: difensore_civico@pec.consiglio.basilicata.it

Difensore Civico Regione CAMPANIA

Prof. Francesco Eriberto D'IPPOLITO

Centro Direzionale Isola F8 – 80143 NAPOLI

Tel. 081.7783111 – Fax 081.7783837

Difensore.civico@consiglio.regione.campania.it

Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA

Prof. Gianluca GARDINI

Viale Aldo Moro, n. 50 - 40127 BOLOGNA

Tel. 051.5276382 - Fax 051.5275461 - N. verde 800 515505

DifensoreCivico@postacert.regione.emilia-romagna.it -

www.assemblea.emr.it

Difensore civico Regione LAZIO

Dott. Alessandro LICHERI

Via della Pisana n. 1301 – 00163 ROMA

Tel. 06.65932014 - Fax 06.65932015 – Numero verde 800.866155

difensorecivico@cert.conreglazio.it - www.consiglio.regione.lazio.it

Difensore civico Regione LIGURIA

Dr. Francesco LALLA

Via delle Brigate Partigiane, n. 2 - 16121 GENOVA

Tel. 010.5484432 - Fax 010.5484593

difensore.civico@regione.liguria.it - www.regione.liguria.it

Difensore civico Regione LOMBARDIA

Sig. Carlo LIO

Via Fabio Filzi, n. 22 - 20124 MILANO

Tel. 02.67482465/67 - Fax 02.67482487

difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it -

www.difensoreregionale.lombardia.it

Difensore civico Regione MARCHE

Avv. Andrea NOBILI

Piazza Cavour, n. 23 - 60122 ANCONA

Tel. 071.2298483

Assemblea.marche.ombudsman@emarche.it- ww.ombudsman.marche.it

Difensore civico Regione MOLISE

Dr.ssa Leontina Lanciano

Via Genova, n. 11 – 86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874.4291

garantereregionaledediritti@regione.molise.it

Difensore civico Regione PIEMONTE

Avv. Augusto FIERRO

Via S. Francesco d'Assisi n. 35 - 10121 TORINO

Tel. 011.5757387 - Fax 011.5757386

difensore.civico@cert.cr.piemonte.it - www.cr.piemonte.it

Difensore civico Regione SARDEGNA

Dr. Felice CONTU

Via Roma, n. 25 – 09125 CAGLIARI

Tel. 070.6014527

difensorecivico@conseregsardegna.it

Difensore civico Regione TOSCANA

Dr. Sandro VANNINI

Via Cavour, n. 18 - 50129 FIRENZE

Tel. 055.2387800 - Fax 055.2387655

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it - www.difensorecivicotoscana.it

Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA

Dr. Enrico FORMENTO DOJOT

Via Festaz, n. 52 - 11100 AOSTA

Tel. 0165.526081 - Fax 0165.526085

difensore.civico@legalmail.it - www.consiglio.vda.it

Garante dei diritti della Persona Regione VENETO

Dr.ssa Mirella GALLINARO

Via Brenta Vecchia, n. 8 - 30171 MESTRE

Tel. 041.2383422-23

garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it -

www.garantedirittipersona.consiglioveneto.it

LO STAFF DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità

Indipendenti:

Dr.ssa Michela Leacche – tel. 0862/644477

Sede di L'Aquila

Responsabile:

Sig.ra Anna Clorinda Cicchetti – tel. 0862/644736

Collaboratori:

Sig.ra Patrizia Laglia – tel. 0862-644749

Sig.ra Paola Martinelli – tel. 0862-644762

Sig.ra Simonetta Gialloreti - tel. 0862-644492

Sede di Pescara

Responsabile:

Dr.ssa Emiliana Di Sabato – tel. 085/69202635

Collaboratori:

Sig.ra Dora Catini – tel. 085/69202605

Dr.ssa Elisabetta Rosito – Tel 085/692026458

CONTATTI

Numero Verde

800 238180

Sede principale:

- L'AQUILA - Via M. Iacobucci, 4
Tel. 0862.644762 – Fax 0862.23194

Sedi decentrate:

- PESCARA - Piazza Unione, 13
Tel. 085.69202605 - Fax 085.69202661

Sito internet:

- www.difensorecivicoabruzzo.it

Indirizzi e-mail - pec:

- info@difensorecivicoabruzzo.it
- difensore.civico@pec.crabruzzo.it